AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DIREZIONE PROV.LE P.T. DI PAVIA — REP. NR 1593

CONVENZIONE

L'anno millenovecentoottantotto il giorno sedici del mese di novembre in Pavia tra l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, C.F. 80011540186, rappresentata dall'Economo Provinciale P.T. di Pavia Rag. Goffredo Cocchini nato a Collecorvino (PE) il 28.9.1935 ed il Comune di San Damiano al Colle C.F. 84001110182 rappresentato dal Sindaco sig. Chiapponi Gabriella nata a San Damiano al Colle il 24.3.1930.

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - La sig. Chiapponi Gabriella nella sua qualità di Sindaco del Comune di San Damiano al Colle ed in esecuzione della deliberazione consiliare del 18.3.1988 nr. 32 divenuta esecutiva per decorsi termini di legge, cede in affitto all'Amministrazione P.T., per adibirli ad uso dell'Ufficio P.T. di San Damiano al Colle, i locali di proprietà comunale siti in San Damiano al Colle, Via Roma n° 6 qui di seguito descritti: n. 1 salone per impiegati e pubblico - n. 1 vano per portalettere - n. 1 antibagno - n. 1 servizio igienico.

ART. 2 - La locazione avrà la durata di anni sei e precisamente dall'1.12.1988 al 30.11.1994.

ART. 3 - L'Amministrazione locataria si riserva la facoltà di richiedere, in ogni tempo, l'anticipata risoluzione della presente convenzione, qualora si rendesse necessario, per le esi

genze dei servizi P.T., provvedere al trasferimento dell'Ufficio in altri locali.

ART. 4 - La pigione annua viene stabilita in £. 6.000.000.- (lire seimilioni) da pagarsi in rate trimestrali posticipate con mandati da versare sul c/c/ postale nr. 14662274 intestato al Comune di San Damiano al Colle - Servizio Tesoreria.

Il canone è soggetto a rivalutazione secondo il disposto dell'art. 32 della legge 27.7.1978 n. 382 e successive modifiche.

ART. 5 - Il Comune si obbliga di garantire per tutta la durata della presente convenzione il libero uso dei locali sopra indicati e la conseguente osservanza della convenzione stessa.

ART. 6 - Al termine della locazione, se la convenzione non verrà rinnovata, i locali saranno riconsegnati al Comune nello stato in cui si troveranno, senza obbligo d'indennizzo per lavori di riduzione in pristino o per qualsiasi altro titolo, a carico dell'Amministrazione locataria.

ART. 7 - Agli effetti della presente convenzione, le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio legale rispettivamente, nelle sedi dei propri uffici.

ART. 8 - La presente convenzione mentre impegna il Comune fin datta data della sottoscrizione non diventerà obbligatoria per l'Amministrazione P.T. finchè non avrà riportato l'approvazione del Direttore Provinciale P.T..

ART. 9 - Per quant'altro non è particolarmente pattuito nei precedenti articoli, le parti contraenti intendono riportarsi

alle disposizioni del vigente Codice Civile.

ART. 10 - La presente convenzione sarà redatta in carta da bollo a carico del Comune ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e sottoposta a registrazione fiscale a spese del Comune medesimo, come previsto dalla vigente normativa.

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in triplice originale, viene firmato dai contraenti.

p. IL COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

IL SINDACO

(Gabriella Chiapponi)

gchiapponi

p. L'AMMINISTRAZIONE P.T.

L'ECONOMO PROVINCIALE

(Rag. G. Cocchini)

DIREZIONE PROVINCIALE P.T.
PAVIA

Approvato e reso esecutivo con determinazioni Direttoriali n. 18987 del 7/12/88

PAVIA, li

IL VICE DIRETTORE PROV.LE REGG.
Dr. S. Lastella

REGISTRATO A PAVIA ADDI' 16 DIC. 1988 AL N. 4367

ESATTE L. 122000

(L. centoventiduemila)

IL CASSIERE

REGISTRO

IL DIRETTORE